CAMERA DEI DEPUTATI N. 3758-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: **PORTATADINO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'8 maggio 1986 (Stampato n. 1508)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI

(SIGNORILE)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(CAPRIA)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

(CARTA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 13 maggio 1986

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e le Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 5 dicembre 1980

Presentata alla Presidenza il 16 febbraio 1987

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La convenzione in esame, pur contenendo alcune soluzioni particolari imposte dalla peculiarità del sistema fiscale filippino, si inquadra nella globalità degli accordi in materia conclusi dall'Italia con altri paesi in via di sviluppo.

Per le categorie di reddito più importanti sono state adottate le seguenti soluzioni:

1) redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea: il compromesso adottato ha dovuto necessariamente tener conto della prassi seguita dalle Filippine negli analoghi accordi con altri paesi e, pur prevedendo che questi redditi siano tassati nello Stato di appartenenza dell'impresa stessa, lascia la facoltà all'altro Stato di applicare un'imposta entro il limite dell'1,50 per cento del reddito lordo, o della più bassa aliquota che le Filippine dovessero convenire con un paese terzo e ciò per garantirci un trattamento più favorevole per il futuro. Ovviamente questo trattamento è previsto su base di reciprocità, per cui entro i limiti di cui sopra l'Italia preleverà un'imposta sui redditi realizzati qui da imprese di trasporto filippine;

2) dividendi: è sancita la tassabilità nello Stato di residenza del beneficiario, ma il paese della fonte può prelevare una imposta che non deve superare il 15 per cento. Tale aliquota può considerarsi favorevole per l'Italia se confrontata al trattamento in materia stipulata con altri paesi in via di sviluppo;

3) interessi e *royalties*: anche in questo caso la tassabilità definitiva è riservata allo Stato di residenza del percipiente, con una ritenuta alla fonte limitata al 10 per cento, contenuta nei limiti previsti dall'OCSE. Nessuna ritenuta su interessi pagati o percepiti dal Governo di ciascuno Stato, o da un suo ente locale o da istituti finanziari che ricevono interessi in dipendenza di mutui concessi in applicazione di accordi intergovernativi. Per le *royalties* sono state stabilite due aliquote: 15 per cento nel caso di *royalties* pagate da società che sono riconosciute dall'ordinamento filippino come impegnate in settori preferenziali di attività, nonché di *royalties* relative a films cinematografici ed a registrazioni radiofoniche e televisive; 25 per cento in tutti gli altri casi;

4) metodo per eliminare la doppia imposizione: è, in via generale, quello dell'imputazione ordinaria per entrambi i paesi; tuttavia, è previsto con una disposizione a carattere bilaterale il cosiddetto *matching credit*, che è stato ammesso nei limiti del 25 per cento per i dividendi e del 15 per cento per gli interessi, mentre per le *royalties* resta ancorato alle aliquote di ritenuta alla fonte concordate (15 per cento e 25 per cento).

La Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PORTATADINO, *Relatore.*

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e le Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 5 dicembre 1980.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui al precedente articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della convenzione stessa.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico.*